

Sentenza n. 227/2023 pubbl. il 07/05/2023

RG n. 144/2020

N. R.G. 144/2020

Sentenza n. 227/2023 pubbl. il 07/05/2023

RG n. 144/2020

Report. n. 288/2023 del 07/05/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO

Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa . ,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2020 promossa da:

_____), nata a _____ il _____, personalmente in giudizio ai sensi
dell'art. 86, c.p.c., elettivamente domiciliata presso il s_____ 3;
attrice

contro

_____ con sede i _____ via _____,
in persona dell'amministratore unico _____, nato a _____, con
il patrocinio dell'Av _____;

convenuto

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: "a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2236 c.c., la responsabilità professionale del convenuto _____, in persona del legale rappresentante _____, corrente in _____ n. 35; b) per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno patito dall'attrice pari ad € 15.372,47, somma dovuta all'Agenzia delle Entrate per interessi, sanzioni, diritti di notifica e oneri di riscossione, o quell'altra somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di determinare all'esito del giudizio oltre interessi e rivalutazione come per legge; c) con vittoria di spese e competenze del procedimento".

Nell'interesse di parte convenuta: voglia il Tribunale: "respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L _____ ha convenuto in giudizio lo Studio "_____" _____, in persona del legale rappresentante, _____, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto e la conseguente condanna al risarcimento del danno pari a euro 11.017,32, sofferto in ragione della somma dovuta dalla medesima attrice all'Agenzia delle Entrate per interessi, sanzioni, diritti di notifica e oneri di riscossione, relativi a quattro cartelle di pagamento ricevute per gli anni di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, esponendo, in particolare:

- di aver incaricato, nell'anno 2004, la parte convenuta dell'attività di tenuta e controllo della contabilità relativa all'attività professionale di Avvocato, titolare di Studio Legale;
- che l'incarico ora descritto aveva previsto lo svolgimento di ogni adempimento relativo alla

pagina 1 di 8

Firmato Da: ENRICA MARINI Ennesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6b3b25b5b9f6912c3



contabilità di libero professionista avvocato e, in particolare, della registrazione delle fatture di acquisto e vendita, della registrazione di altri documenti contabili eventualmente presentati (ricevute affitto, ricevute valori bollati etc.), dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi *ires/irap*, degli studi di settore, dell'elaborazione della dichiarazione IVA, dell'invio dei dati spesometro, dell'invio dei dati della liquidazione periodica IVA e del calcolo Mod. 5 Cassa Forense;

- di aver conferito al predetto l'altresì la delega, in qualità di intermediario, per la ricezione delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché la delega a operare direttamente sul proprio conto per i pagamenti di ogni e qualsivoglia imposta, tassa o onere finanziario;
- che, in seguito a controlli e accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, la medesima attrice aveva ricevuto quattro cartelle di pagamento rispettivamente per gli anni di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017;
- che nessun precedente avvertimento era stato notificato alla medesima attrice, poiché tutte le comunicazioni erano state inviate direttamente al predetto l, a eccezione di un unico avviso nel novembre 2017, prontamente trasmesso per chiarimenti al medesimo consulente;
- di aver ignorato gli accertamenti e le verifiche effettuati dall'Agenzia delle Entrate e le irregolarità riscontrate nella tenuta della propria contabilità, con conseguente impossibilità di accedere al beneficio dell'eventuale rateizzazione o di accordi premiali e di evitare la maggiorazione del capitale con interessi e ulteriori oneri dovuti per la successiva esecuzione;
- di non essere mai stata informata dal degli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, e nemmeno degli importi richiesti in pagamento dall'Ufficio, e di aver confidato che tutti i pagamenti dovuti fossero stati regolarmente eseguiti mediante la delega a operare sul conto corrente e che quelli non eseguiti non fossero dovuti per compensazione dei crediti;
- di aver ricevuto, solamente in data 14 novembre 2017, una comunicazione relativa a "*possibili anomalie relative ai versamenti dell'IVA per il II trimestre 2017*" e di aver immediatamente richiesto, senza ottenere riscontro alcuno, chiarimenti allo studio del ;
- di aver prontamente revocato, con successiva raccomandata del 29 novembre 2017, l'incarico professionale conferito, richiedendo in ogni caso notizia della sussistenza di eventuali ulteriori oneri o impegni fiscali a proprio carico non eseguiti e ancora in fase di accertamento da parte dell'Agenzia, senza ottenere riscontro alcuno da parte del professionista;
- che tutte le richieste di chiarimento relative alle cartelle di pagamento notificate successivamente erano rimaste prive di riscontro;
- che il professionista aveva confermato la propria negligenza con una comunicazione mail del 18/03/2019, oggetto di immediato riscontro da parte del legale, con la quale il predetto aveva riconosciuto l'esattezza delle pretese di pagamento avanzate dall'Agenzia delle Entrate e aveva dichiarato di non sapersi spiegare le ragioni del mancato versamento;
- che, in relazione alle cartelle di pagamento ricevute, l'Agenzia di Riscossione aveva agito per il recupero delle seguenti pretese: a) quanto alla cartella n. 075 2017 00041259 16 000 notificata in data 22/01/2018 a seguito di controllo su modello UNICO 2014 per omesso versamento dell'addizione regionale all'IRPEF; b) quanto alla cartella n. 075 2018 00040852 57 000 notificata in data 16/11/2018 a seguito di controllo su modello UNICO 2015 per omesso versamento dell'IRPEF e dell'addizione regionale all'IRPEF; c) quanto alla cartella n. 075 2019 00018068 41 000 notificata in data 09/08/2019 a seguito di controllo su liquidazione IVA II



Trimestre Anno 2017 per omesso versamento della predetta imposta, di quanto alla cartella n. 075201900036 158 89 000 notificata in data 20/11/2019 a seguito di controllo modello IVA 2016 con riguardo alla sanzione pecuniaria per mancata indicazione del ravvedimento operoso;

- che alle indicate pretese in sorte capitale dovevano essere sommate altresì le richieste per interessi, sanzioni, diritti di notifica e oneri di riscossione;
- a fronte dell'intera somma richiesta in pagamento la medesima attrice avrebbe dovuto corrispondere esclusivamente gli importi a titolo di capitale, mentre quelli per interessi, sanzioni, diritti di notifica e oneri di riscossione, risultando maturati in ragione dell'inadempimento del professionista, dovevano essere rimborsati dal medesimo professionista in favore dell'attrice, in ogni caso tenuta al pagamento dell'intero nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- che le somme maturate per interessi, sanzioni, diritti di notifica e oneri di riscossione, risultavano pari, quanto alla cartella n. 075 2017 00041259 16 000 a euro 34,27, quanto alla cartella n. 075 2018 00040852 57 000 a euro 6.061,97, quanto alla cartella n. 075 2019 00018068 41 000 a euro 758,20, quanto alla cartella n. 075 2019 00036 158 89 000 a euro 4.162,88 e quindi, complessivamente, a euro 11.017,32;
- che nessun esito aveva sortito il tentativo di bonaria composizione della lite, per mezzo della Negoziazione Assistita.

Alla stregua di quanto esposto, l'attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.

Si è costituita nel procedimento la

1, con sede in ,
in persona dell'amministratore unico, riconoscendo di aver assunto, sin dall'anno 2004 e sulla base di un accordo verbale, l'incarico di predisporre la contabilità relativa all'attività professionale svolta dall'attrice e, a decorrere dal 7 ottobre 2006 e con delega conferita in forma scritta, l'incarico di predisporre i pagamenti dei tributi a mezzo F24 con addebito sul conto corrente e fino alla revoca di ogni incarico, avvenuta in data 29 novembre 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

La convenuta ha contestato come l'Erario non avesse censurato l'esattezza delle dichiarazioni IVA o IRPEF, ma si fosse limitato a invitare la contribuente a regolarizzare i pagamenti, come di fatto avvenuto il 10.10.2017, relativamente al mancato pagamento dell'IRPEF e dell'addizionale regionale 2015, deducendo che l'intermediario, anche se avesse ricevuto le comunicazioni o gli avvisi di pagamento, non avrebbe potuto sostituirsi alla contribuente nel pagamento di tributi, ove la medesima non avesse autorizzato non solo la predisposizione e trasmissione telematica dei modelli di pagamento F24 ma il pagamento stesso a valere sui fondi del suo conto corrente.

La convenuta ha in particolare eccepito che:

- quanto alla cartella 6841, notificata all'attrice il 9 settembre 2019, a rapporto professionale già cessato da circa due anni, l'attrice, invitata dal Fisco con la nota del 14.11.2017 a regolarizzare il versamento dell'IVA relativa al II trimestre 2017, avrebbe dovuto pagare i relativi tributi entro il 16/20 agosto e aveva consegnato allo studio i documenti relativi all'indicato trimestre, dopo numerose insistenze, solamente in data 30 settembre e quelli relativi al III trimestre (in scadenza il 30 novembre) il 29 novembre;
- quanto alla cartella 5257, notificata in data 20 settembre 2018 a rapporto cessato, conseguente all'omesso versamento dell'IRPEF e dell'addizionale regionale 2015 (risultanti dal modello Unico 2016), e preceduta dalla nota del 10 ottobre 2017, l'attrice aveva ricevuto dallo Studio la comunicazione in data 28 luglio 2016, con la quale era stata avvertita della necessità di versare i contributi relativi alla cassa forense in ragione di un imponibile fiscale superiore a 40.000,00



euro riferito al 2015;

- quanto alla cartella n. 5916, relativa all'addizionale regionale 2014, l'attrice aveva provveduto al pagamento solo in data 30 luglio 2019, malgrado il ritardo pagamentario fosse stato già indicato nel modello unico 2015;
- quanto alla cartella n. 5889, notificata nel novembre 2019, relativa alle sole sanzioni conseguenti al ritardato pagamento dell'IVA (riferito ai i primi 3 trimestri dell'anno 2016) e avviato al pagamento rateale (9 rate da euro 1.291,67), l'attrice aveva manifestato la decisione di corrispondere il dovuto con decorrenza dal marzo 2017, dopo l'esame del modello IVA 2017- quadro VH - predisposto dallo studio.

La convenuta, escludendo la propria responsabilità e la propria negligenza, ha quindi concluso per il rigetto della domanda proposta dall'attrice, con vittoria di spese di lite.

La causa istruita con prove documentali è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda merita accoglimento nei termini di seguito esposti.

Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle richieste formulata da parte attrice con riguardo alle cartelle esattoriali rinvenute dall'attrice in data 02.02.2021, ovvero la n. 07520200000811926000 di 1.041,71 relativa a irregolarità per mancato versamento della ritenuta d'acconto nel 2016 e n. 07520200000477530000 di € 11.446,03, relativa a mancato versamento IRPEF 2016, e alla comunicazione di irregolarità n. 0108706919001 notificata il 18/11/2021 e alla cartella n. 075 2022 00028 335 27000 notificata il 31/10/2022, poiché proposte sola una volta che risultavano già maturate le preclusioni assertive e istruttorie (le relative allegazioni e conclusioni sono state dedotte esclusivamente nella terza memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c., e nella comparsa conclusionale).

Al fine di delimitare correttamente il tema del contendere e di escludere la rilevanza, nella vertenza, degli orientamenti giurisprudenziali richiamati in modo improprio, occorre considerare che nell'odierno procedimento si discute non già di responsabilità del cliente o del professionista nei confronti del Fisco ma di responsabilità civile contrattuale di uno studio di ragioneria nei confronti del cliente nell'adempimento dell'incarico professionale ricevuto, avente a oggetto la regolare tenuta della contabilità, la delega al pagamento dei versamenti unificati e la spedizione telematica dei relativi modelli.

L'obbligazione assunta dal professionista deve essere quindi ricondotta nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2229 e s.s., c.c., riguardanti l'esercizio delle professioni intellettuali.

Il prestatore di opera intellettuale è quindi tenuto a usare nell'adempimento della propria obbligazione inerente l'attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi della disposizione di cui all'art. 1176, c.c., e risponde normalmente anche per colpa lieve. Laddove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236 prevede tuttavia un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave: la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe sul professionista.

Con riguardo, in particolare, alla ripartizione dell'onere della prova tra cliente e professionista contabile, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come spetti al cliente la dimostrazione del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio dal medesimo subito, gravando invece sul professionista l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver



adempito alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto (cfr. Cassazione, 9 maggio 2017, n. 11213; Cass. 26 aprile 2010, n. 9917; Cass. Sez. Unite 13512/2011; si veda ancor più di recente: Cass. 6 luglio 2020, n. 13873, che, confermando l'orientamento ora richiamato in punto di riparto degli oneri probatori, ha affermato la necessità di una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito, con riguardo alla speciale ipotesi in cui il commercialista fosse stato incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario).

Tanto considerato, è pacifico tra le parti che lo studio professionale convenuto avesse ricevuto, sin dall'anno 2004, l'incarico verbale da parte dell'attrice di predisporre la contabilità relativa alle fatture emesse, alle fatture acquisti, alle spese, alle dichiarazioni dei redditi e relativa all'IVA dovuta e ai contributi della cassa forense, afferenti all'attività professionale di avvocatessa svolta dalla medesima attrice.

È altresì pacifico come in data 7 ottobre 2006 fosse stato conferito in forma scritta l'incarico al medesimo studio di predisporre i pagamenti dei tributi a mezzo del modello F24, con delega espressa a operare con addebito sul conto corrente intestato all'attrice (cfr. doc. A, fascicolo processuale parte convenuta).

Dal documento datato 7 ottobre 2006 (peraltro versato in atti dal medesimo studio convenuto) rubricato, in termini ampi e generali, "*conferimento incarico pagamento e spedizione telematica modelli F24*" si evince che il legale aveva conferito un "*incarico permanente, salvo revoca*" allo Studio del *l. "in qualità di intermediario abilitato di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per effettuare in suo nome e per suo conto il servizio di pagamento con modalità telematiche dei versamenti unificati tramite i modelli F24 predisposti dallo studio medesimo"* e che "*a tal fine*" la medesima legale aveva fornito le coordinate bancarie, garantendone la riferibilità alla sua partita iva (cfr. doc. A, fascicolo processuale parte convenuta).

L'affermazione che si rinviene nelle difese svolte dalla parte convenuta, per cui l'intermediario non avrebbe potuto sostituirsi alla contribuente nel pagamento dei tributi, merita condivisione con riguardo ai rapporti tra la contribuente e lo Stato, non potendo l'attrice, in ragione della delega conferita al professionista, andare esente dalla propria responsabilità tributaria nei confronti dell'Erario, ma resta inconferente con riguardo ai rapporti contrattuali tra le parti, atteso che lo studio professionale, in forza dell'incarico ora descritto, aveva espressamente e specificamente assunto l'obbligazione di provvedere, in nome e per conto della contribuente, al pagamento dei tributi, con delega a operare sul suo conto corrente.

Non è stato inoltre tempestivamente e specificamente contestato né l'omesso pagamento da parte dello Studio professionale dei tributi cui si riferiscono le cartelle di pagamento indicate nella domanda introduttiva né l'omessa comunicazione nei confronti dell'attrice degli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate.

La parte attrice ha peraltro documentato di aver ricevuto una comunicazione trasmessa via *e mail* in data 18 marzo 2019 dallo Studio professionale, non disconosciuta dalla parte convenuta, con la quale era stata attestata la corrispondenza delle pretese di cui alle indicate cartelle di pagamento alle dichiarazioni che erano state presentate e con la quale il medesimo studio, senza eccepire di aver, a suo tempo, regolarmente provveduto ai relativi pagamenti o fornire altre giustificazioni, si era limitato a interrogarsi sulle ragioni per le quali gli stessi pagamenti non fossero stati eseguiti (cfr. doc. n. 13, fascicolo processuale parte attrice).

Deve poi escludersi che l'omesso pagamento sia dipeso dalla mancanza o dall'insufficienza dei fondi messi a disposizione dello studio professionale, per diversi ordini di ragioni.



Il primo luogo, occorre considerare come la carenza dei fondi di pertinenza della legale, nella prospettazione della parte convenuta, non si trovi neppure chiaramente e positivamente affermata, essendo stata dedotta in termini meramente eventuali e virtuali, con riguardo ai limiti generali della delega conferita all'intermediario (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione e risposta).

In secondo luogo, non è stata esperita alcuna utile e valida iniziativa probatoria tesa a dimostrare tale assunto, né vi è allegazione di qualsivoglia rimostranza verbale o scritta da parte dello studio nei confronti del legale, nel lungo tempo trascorso tra le omissioni dei pagamenti, la prima delle quali risalente all'anno 2014, e le cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate.

Le produzioni documentali offerte dall'attrice attestano, nei limiti di seguito specificati, la riconducibilità sotto il profilo causale del pregiudizio sofferto dall'attrice, in ragione degli interessi di mora, delle sanzioni e degli oneri di riscossione dovuti, al pacifico inadempimento da parte dello studio convenuto, malgrado l'obbligo, negozialmente assunto, di eseguire, in nome e per conto della contribuente, entro le dovute scadenze i pagamenti dei tributi.

Con riguardo alla cartella di pagamento a) n. 075 2017 00041259 16 000, notificata in data 22/01/2018, a seguito di controllo sul modello UNICO/2014 per omesso versamento dell'addizione regionale all'IRPEF, è pacifico che lo Studio convenuto avesse omesso il relativo pagamento nell'anno 2014, sicché deve essere riconosciuto il risarcimento del danno sofferto in capo all'attrice per interessi di mora, sanzioni e oneri di riscossione, imputabili all'operato dello studio convenuto, nei limiti della somma domandata dall'attrice, pari a euro 34,27, ricavata dalla differenza tra il complessivo importo effettivamente versato alla data del 30 luglio 2019 di euro 208,27 e l'importo di euro 174,00 dovuti invece dall'attrice, a titolo di addizionale regionale IRPEF non versata nell'anno 2014 (cfr. docc. nn. 4 e 8, fascicolo processuale parte attrice; importo inferiore a quello ricavabile con la medesima operazione dalla cartella di pagamento notificata in data 22 gennaio 2018).

Quanto alla cartella b) n. 075 2018 00040852 57 000 notificata in data 16/11/2018 a seguito di un controllo relativo al modello UNICO/2015 per omesso versamento dell'IRPEF e dell'addizione regionale all'IRPEF, è pacifico che lo Studio convenuto avesse omesso il relativo pagamento risalente all'anno 2015, come, del resto, si evince dal contenuto della cartella di pagamento versata in atti; né vi è prova che l'omesso pagamento fosse ascrivibile alla condotta della medesima contribuente.

La comunicazione inviata all'attrice tramite *e mail* in data 28 luglio 2016 dallo Studio convenuto non consente infatti di esonerare quest'ultimo dalla responsabilità contrattuale nei confronti dell'attrice, posto che dal suo contenuto non si rinviene alcuna indicazione di versamenti da effettuare con riguardo al versamento dell'Irpef o dell'addizionale Irpef, essendo stato fatto riferimento generico ai modelli Mav e non essendo stati prodotti in giudizio gli allegati della predetta comunicazione, relativi a presunti pagamenti rateali non meglio specificati (cfr. doc. E, fascicolo processuale parte convenuta).

Deve quindi essere risarcito il danno sofferto dall'attrice in ragione degli oneri di riscossione, dei diritti di notifica, degli interessi di mora e delle relative sanzioni, come quantificate allo scadere dei sessanta giorni decorrenti dalla data di notificazione, all'indirizzo dell'attrice, dell'indicata cartella di pagamento (ovvero decorrenti dal 16 novembre 2018), atteso che a partire dalla stessa data l'attrice, venuta a conoscenza nel dettaglio del suo debito nei confronti dell'Erario, doveva ritenersi autorizzata a procedere in proprio ai relativi pagamenti, tenuto conto della revoca dell'incarico professionale, comunicata con raccomandata in data 29.11.2017, e con decorrenza dal 1° gennaio 2018, e non già come quantificate dall'attrice nel maggiore importo preteso di euro 6.061,97, risultante dalla sottrazione, di quanto dovuto a titolo di IRPEF e addizionale regionale IRPEF dovute, dal complessivo importo di euro 15.284,97, da corrispondere con pagamento rateale sino al 3.3.2025 (cfr. doc. n. 5, cartella di pagamento n. 075 2018 00040852 57 000, notificata in data 16/11/2018, e doc. n. 8, prospetto riepilogativo, fascicolo processuale parte attrice).



In riferimento alla cartella di pagamento ora indicata, sono quindi dovuti complessivi euro 4.008,06, a titolo di risarcimento del danno per oneri di riscossione, diritti di notifica, interessi di mora e relative sanzioni (importo, ottenuto dalla sottrazione dell'importo dovuto dall'attrice a titolo di IRPEF/2015 dovuta pari a euro 8.730,00 e dell'importo di euro 493,00 a titolo di addizionale IRPEF/2015 dall'importo complessivo di euro 13.231,06 (cfr. doc. n. 5, fascicolo processuale parte attrice).

Quanto alla cartella n. 075 2019 00018068 41 000, notificata in data 09/08/2019, a seguito di controllo relativo alla liquidazione dell'IVA del II trimestre dell'anno 2017, per omesso versamento della predetta imposta, deve invece essere esclusa la responsabilità dello Studio professionale, tenuto conto che la convenuta ha fornito dimostrazione della circostanza per cui, alla data del 5 settembre 2017, ovvero quando era già scaduto il termine per il pagamento, l'attrice non avesse ancora provveduto a consegnare allo studio la documentazione necessaria per eseguire la liquidazione dell'Iva relativa al II trimestre dello stesso anno (cfr. docc. C e D, fascicolo processuale parte convenuta): rilievo che, valutato unitamente al breve lasso temporale intercorso tra il sollecito del 5 settembre 2017 e la revoca del mandato in data 29 novembre 2017, consente di escludere che l'omesso versamento dell'iva periodica sia ascrivibile al negligente operato dello studio professionale.

Malgrado infatti non sia stata offerta dallo studio professionale la dimostrazione di aver sollecitato, prima della scadenza del relativo pagamento, la cliente alla consegna della relativa documentazione e sebbene di anno in anno possa mutare l'individuazione del termine ultimo di scadenza entro il quale provvedere al versamento dei tributi, è da escludersi che la contribuente fosse esonerata dall'obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dello studio tutta la documentazione necessaria per l'espletamento del mandato conferito (*arg. ex art. 1719, c.c.*), eventualmente domandando, in ragione dell'indicata finalità, preventive informazioni in ordine alle scadenze previste per la liquidazione dell'iva periodica, ricavabili in ogni caso dalla consultazione del sito governativo dell'Agenzia delle Entrate, tenuto conto, peraltro, della peculiare qualità professionale rivestita in concreto dalla contribuente.

Deve quindi escludersi la risarcibilità del danno relativo alla cartella n. 075 2019 00018068 41 000.

Deve infine essere risarcito il pregiudizio cagionato all'attrice in ragione delle sanzioni applicate a seguito dell'omesso versamento dell'Iva/2016, di cui alla cartella d) n. 075201900036 158 89 000 notificata in data 20.11.2019 per mancata indicazione del ravvedimento operoso, risalendo l'inadempimento all'anno 2016, in cui pacificamente risultava operante il rapporto contrattuale tra le parti e non essendovi prova della circostanza per cui l'attrice fosse stata resa edotta, prima della notificazione della cartella nell'anno 2019, dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Dal documento versato in atti alla lettera F), del fascicolo processuale della parte convenuta, non si evince inoltre la dimostrazione che l'attrice avesse autorizzato il pagamento ritardato dell'Iva 2016, dovendosi ragionevolmente presumere che il relativo modulo fosse stato predisposto invece dal professionista in forza della delega ricevuta (cfr. doc. F, fascicolo processuale parte convenuta), e neppure è stata offerto alcun elemento probatorio dal quale ricavare che il ritardato adempimento sia dipeso dall'omessa consegna dei documenti da parte della contribuente nell'anno 2016.

Deve quindi essere rifiuto l'importo di euro 4.045,23, interamente dovuto a titolo di sanzioni e interessi derivanti dal ritardato pagamento dell'Iva, come quantificato nella cartella di pagamento ora indicata (cfr. doc. n. 7, fascicolo processuale parte attrice).

In ultima analisi, la parte convenuta deve essere chiamata a risarcire il danno sofferto dall'attrice nella misura complessiva di euro 8.087,56 (euro 34,27+4.008,06+4.045,23).

Atteso che l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce al pari dell'obbligazione risarcitoria da danno extra contrattuale un debito, non di valuta, ma di valore, poiché tiene luogo alla materiale utilità che il



Sentenza n. 227/2023 pubbl. il 07/05/2023

RG n. 144/2020

Sentenza n. 227/2023 pubbl. il 07/05/2023

RG n. 144/2020

Reper. n. 288/2023 del 07/05/2023

creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c. (Cass. 28 gennaio 2009, n.1335), sul globale importo dovuto, pari a euro 8.087,56, dovrà essere calcolato il danno da ritardo derivante dalla mancata disponibilità della somma indicata dal momento in cui avrebbe dovuto essere ricevuta la prestazione (che si individua nella data di notificazione dell'atto di citazione il 27 gennaio 2020, in quanto prima richiesta dell'intera somma pretesa), fino alla data della decisione, da sommare al capitale devalutato, applicato l'interesse legale via via vigente nell'arco di tempo considerato sulla somma originaria via via rivalutata.

Sul globale importo dovuto pari ad euro 8.292,05, decorreranno gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.

In forza del criterio della soccombenza, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali che si liquidano, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i parametri di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia, pari a euro 8.087,56, di entità media con riguardo a tutte le fasi processuali svolte, fatta eccezione per la fase istruttoria, di natura meramente documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiara l'inammissibilità delle domande azionate dall'attrice con riguardo alle cartelle esattoriali n. 07520200000811926000 di 1.041,71 e n. 07520200000477530000 di € 11.446,03, alla comunicazione di irregolarità n. 0108706919001 e alla cartella n. 075 2022 00028 335 27000.
2. Accertata la responsabilità contrattuale della parte convenuta per i fatti per cui è causa, la condanna al risarcimento in favore della parte attrice dei danni, che liquida in euro 8.292,05, oltre gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
3. Condanna la parte convenuta a rifondere, in favore della parte attrice, le spese processuali che liquida nell'importo di euro 4.511,53, di cui euro 4.237 a titolo di compensi professionali e il residuo a titolo di spese vive, oltre agli oneri accessori come per legge e al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.

Oristano, 5 maggio 2023

Il giudice
dott.ssa Enrica Marini

